

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BELCI, BOLOGNA e ZUCALLI

Presentata il 15 luglio 1966

Parziali modifiche alle norme in vigore sull'assistenza ai profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai capi famiglia profughi, in stato di effettivo bisogno, viene corrisposto un sussidio straordinario mensile, pari all'indennità di disoccupazione.

Il 29 marzo 1966 con decreto 129, tramutato in legge 310, il 26 maggio 1966, l'indennità di disoccupazione ha subito un congruo aumento. Il provvedimento è stato assunto con l'evidente intenzione di adeguare il trattamento assistenziale di disoccupazione all'aumentato costo della vita. I profughi però non ne hanno beneficiato: infatti l'articolo 5 ultimo comma del decreto accennato, contiene delle limitazioni sull'estensione del provvedimento, limitazioni che interpretate in senso stretto colpiscono gravemente questa benemerita categoria. Ai profughi, perciò, non viene riconosciuto il diritto di avere quel minimo indispensabile al sostentamento; ciò in contrasto evidente con le ragioni che ispirano il legislatore nel lontano 1952, allorché nelle norme sull'assistenza trovò giusto allineare il sussidio all'indennità di disoccupazione.

Con l'articolo 1 della presente proposta si vuole appunto ridare ai profughi che ne hanno diritto, lo stesso trattamento assistenziale riservato ai disoccupati.

L'assistenza di cui sopra viene a cessare, a norma della legge 27 febbraio 1958, n. 173, quando il profugo capo famiglia dispone di un reddito personale minimo di lire 15.000; per i componenti il nucleo familiare tale limite è ridotto a lire 10.000. Dal marzo 1952 ad oggi, però, il costo della vita ha subito un aumento percentuale del 63 per cento.

L'articolo 2 della proposta di legge, tenendo conto dei predetti motivi, modifica i limiti di reddito in atto per adeguarli, appunto, alle reali necessità del momento in relazione all'aumentato costo della vita.

Circa la copertura della spesa, risulta che non si presentano difficoltà in quanto il diminuito numero di profughi beneficiari di assistenza consente una sufficiente disponibilità del relativo capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sussidio ai profughi di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, viene stabilito nella misura di cui all'indennità di disoc-

cupazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito in legge 26 maggio 1966, n. 310, a decorrere dal 1° aprile 1966.

ART. 2.

I limiti del reddito complessivo mensile contenuti nell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, vengono elevati a lire 15.000 per ciascun componente di nucleo familiare e a lire 20.000 per i profughi isolati.

ART. 3.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.